

STATUTO

Associazione Sportiva Dilettantistica Società Canottieri Ravenna 1873

Art. 1

E' costituita l' *Associazione Sportiva Dilettantistica Società Canottieri Ravenna 1873*.

L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili anche in modo indiretto o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 2

Tale Associazione ha Personalità Giuridica, ha sede in Ravenna ed esiste già di fatto ed è operante fin dal 1° settembre 1873.

Art. 3

L'Associazione ha per scopo l'esercizio e la promozione dello sport del Canottaggio nelle sue varie forme agonistiche e lo sviluppo di quelle attività didattiche e sportivo-ricreative che possono essere svolte dai Soci anche a carattere nautico diportistico.

Per il raggiungimento dei suddetti scopi potranno altresì essere espletate tutte quelle attività accessorie e strumentali che si ritengono necessarie e l'Associazione potrà altresì aderire, previa approvazione dell'Assemblea, a Consorzi e/o a Società giuridiche aventi le finalità sopra descritte.

Art. 4

L'Associazione aderisce al C.O.N.I. tramite la Federazione Italiana Canottaggio.

Art. 5

L'Associazione è assolutamente apolitica, non persegue fini speculativi ed i suoi dirigenti non percepiscono alcun compenso per la funzione che essi svolgono.

Art. 6

Tute le entrate sociali dovranno essere devolute ad opere sportive, sociali, e a quant'altro l'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, vorrà decidere.

SOCI

Art. 7

Il numero dei Soci è illimitato e l'adesione è strettamente personale.

Art. 8

Si distinguono le seguenti categorie di Soci: Onorari, Ordinari, Atleti, Studenti.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 9

Per diventare Socio occorre presentare domanda al Consiglio Direttivo controfirmata da due Soci maggiorenni che abbiano almeno cinque anni di anzianità associativa.

Con la domanda l'aspirante si impegna, in caso di accettazione, ad osservare lo Statuto, il Regolamento e tutte le decisioni che il Consiglio e le Assemblee sanzionassero.

Le domande di iscrizioni presentate da minorenni dovranno essere convalidate dall'assenso di almeno un genitore o di chi ne fa legalmente le veci.

Art. 10

Il Consiglio Direttivo decide in modo inappellabile sulle domande presentate e non è tenuto a dare giustificazioni al richiedente sulle decisioni in materia. Il Candidato è ammesso quando la sua domanda abbia riportato due terzi dei voti favorevoli. La votazione si effettua a scrutinio segreto.

Art. 11

Il Socio che intende dimettersi deve presentare al Consiglio Direttivo dichiarazione scritta entro il 31 dicembre e deve essere in regola col pagamento della quota sociale.

Trascorso tale termine, il Socio è obbligato per tutta l'annualità successiva.

Art. 12

Il Socio chiamato alle armi è esentato dal pagamento della quota sociale per il periodo di servizio militare o servizio civile sostitutivo; tale periodo verrà considerato valido agli effetti dell'anzianità.

Il Consiglio Direttivo potrà ritenere dimissionario il Socio che, scaduto il periodo di tre mesi dal congedo non l'avrà comunicato per iscritto alla Società e non avrà ripreso il pagamento della quota sociale.

Art. 13

Sono Soci:

- a) ONORARI quelle persone alle quali l'Associazione debba particolare riconoscenza. Vengono nominati dall'Assemblea su proposta del C.D.. Non pagano quote associative.
- b) ATLETI coloro che si dedicano al canottaggio agonistico. Sono ammessi in questa categoria su segnalazione del Direttore Sportivo e convalida del C.D.. Pagano una quota simbolica.
- c) STUDENTI sono i giovani ex atleti di età inferiore ai 27anni che comprovino annualmente di frequentare una scuola riconosciuta. Pagano una quota ridotta.
- d) ORDINARI sono tutti coloro che non rientrano nei casi sopradescritti. Pagano per intero la quota associativa.

I familiari dei Soci (coniuge e figli di età compresa tra i dodici e i diciotto anni) sono ammessi alla frequenza delle Sedi previo pagamento di una tessera di frequenza. I figli di età inferiore ai dodici anni possono frequentare le Sedi solo se accompagnati e sorvegliati dai genitori o da chi ne fa le veci e sotto la loro piena responsabilità osservando tutte le norme che il C.D. emetterà in merito alla loro frequenza.

Art. 14

Chi entra a fare parte dell'Associazione deve versare all'atto dell'accettazione, oltre alla quota annuale una tassa d'iscrizione.

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. E' fatta salva la possibilità del suo trasferimento per causa di morte.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) contributi degli aderenti e di privati;
- b) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) entrate patrimoniali;
- e) entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o a terzi;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali.

Art. 15

L'importo della quota d'iscrizione, delle quote per tutte le categorie di Soci, dei servizi ed i termini di pagamento vengono determinati annualmente dal C.D.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo può radiare il Socio moroso e si riserva inoltre di agire in via legale contro di esso.

ORGANI DIRETTIVI

Art. 17

Sono Organi Direttivi dell'Associazione:

il Presidente, l'Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Proviviri.

PRESIDENTE

Art. 18

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, firma la corrispondenza ed i mandati di pagamento, indice e presiede le riunioni del consiglio Direttivo. Rimane in carica tre anni unitamente al C.D. ed è rieleggibile.

E' eletto direttamente dall'Assemblea Ordinaria a scrutinio segreto e deve riportare la maggioranza della metà più uno dei voti validi. Se alla prima votazione nessun candidato raggiunge tale maggioranza, si ripete la votazione e risulterà eletto il Socio che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Decade solo nel caso che l'Assemblea non approvi la sua relazione morale.

ASSEMBLEE

Art. 19

Le ASSEMBLEE GENERALI possono essere: Ordinarie o Straordinarie.

La volontà che essa esprime è sovrana ed imprescindibile nella vita dell'Associazione.

Art. 20

L'Assemblea Generale Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per:

- a) discutere e votare la relazione morale del Presidente
- b) discutere e votare il rendiconto economico e finanziario che annualmente verrà predisposto e sottoposto all'assemblea dal Consiglio Direttivo
- c) stabilire i criteri d'ammissione dei soci
- d) proclamare i Soci Onorari su proposta del Consiglio Direttivo
- e) eleggere il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Probiviri alla scadenza del mandato.

Art. 21

L'Assemblea Generale Ordinaria è convocata a mezzo lettera inviata a tutti i Soci aventi diritto almeno dieci giorni prima della riunione e deve contenere l'Ordine del giorno in discussione.

E' valida in prima convocazione qualora vi intervenga almeno un terzo dei Soci aventi diritto o rappresentati con delega scritta, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Le delibere sono prese a maggioranza semplice e le votazioni si effettuano per alzata di mano. L'elezione degli Organi Direttivi si effettua a scrutinio segreto. Ogni Socio non potrà avere più di una delega.

Art. 22

L'Assemblea Generale Straordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione per deliberare su quanto non previsto per quella Ordinaria.

Art. 23

Per le variazioni allo Statuto l'Assemblea Straordinaria non potrà deliberare se non con la presenza di un terzo dei Soci aventi diritto o rappresentati e le delibere saranno valide con l'approvazione dei due terzi dei votanti. In questo caso le votazioni si effettuano per alzata di mano.

L'Assemblea Straordinaria indetta per variazioni allo Statuto deve essere svolta in presenza di un Notaio.

Art. 24

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata anche per istanza di almeno un decimo (1/10) dei soci aventi diritto di voto. Essi dovranno specificare l'oggetto della domanda per la quale il Presidente indirà l'Assemblea entro venti giorni. Per la validità di tale Assemblea occorrerà anche l'intervento di tutti i firmatari della domanda. Le delibere saranno prese a maggioranza dei votanti e per alzata di mano.

Art. 25

Ogni associato ha diritto ad un voto, e in ogni assemblea sia ordinaria che straordinaria non potrà portare più di una delega.

Art. 26

Le Assemblee Generali devono eleggere per acclamazione un Presidente, un Segretario e tre scrutatori che svolgeranno i seguenti compiti:

- a) direzione dell'Assemblea
- b) verifica posizione sociale dei presenti
- c) controllo deleghe
- d) spoglio e scrutinio schede votate
- e) redazione e firma del Verbale dell'Assemblea che darà consegnato al Presidente dell'Associazione

Art. 27

Alle Assemblee hanno diritto di voto e d'intervento i Soci Onorari, Ordinari, Atleti e Studenti maggiorenni in regola con il pagamento delle quote sociali.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 28

L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente e da sei Soci eletti dall'Assemblea Ordinaria. Possono far parte del Consiglio Direttivo i Soci Onorari, Ordinari, Atleti e studenti maggiorenni.

I Consiglieri uscenti sono rieleggibili.

Art. 29

Sono eletti a far parte del Consiglio Direttivo i Soci che avranno ottenuto nell'Assemblea il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Art. 30

Se qualcuno degli eletti, in sede di Assemblea elettiva, rinuncia alla carica al suo posto subentra il Socio che risulta primo dei non eletti e così fino ad un massimo di due, dopodiché se altri eletti rinunciano alla carica si ripete la votazione.

Art. 31

I Consiglieri che mancano a tre riunioni consiliari in maniera consecutiva e non giustificata potranno essere dichiarati decaduti ed il consiglio li sostituirà con Soci votati ma non eletti seguendo la graduatoria delle elezioni.

Se tre Consiglieri eletti dall'Assemblea saranno decaduti o si dimetteranno, il Presidente dovrà convocare un'Assemblea Straordinaria per la surroga dei consiglieri dimissionari.

Art. 32

Il nuovo Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, che deve avvenire entro quindici giorni dall'elezione, elegge un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere.

Nominerà anche un Direttore Sportivo e i Direttori di Sede che possono essere scelti anche tra i soci non Consiglieri. In questo caso il Direttore Sportivo e i Direttori di Sede potranno partecipare alle riunioni del Consiglio solo con voto consultivo.

I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire la medesima carica presso altre Società affiliate alla Federazione Italiana Canottaggio o ad altre Federazioni Sportive Nazionali cui questa Associazione dovesse affiliarsi.

Art. 33

Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni.

Art. 34

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri sia per quanto riguarda l'attuazione delle attività sociali che per quanto riguarda la gestione amministrativa della Associazione.

Art. 35

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse intervengono almeno quattro Consiglieri.

Le decisioni si prendono a maggioranza di voti.

Art. 36

L'anno sociale inizia il 1° gennaio.

REVISORI DEI CONTI

Art. 37

I Sindaci Revisori dei Conti, in numero di tre, controllano la gestione amministrativa dell'Associazione. Sono eletti a maggioranza semplice nel corso dell'Assemblea Generale Ordinaria unitamente al Consiglio Direttivo e possono prendere parte alle riunioni consiliari del C.D. senza diritto di voto.

Hanno l'obbligo di verificare il bilancio finanziario prima della sua presentazione all'Assemblea e di redigere un verbale scritto in merito.

Il più anziano di età assume la Presidenza del Collegio. In caso di dimissioni di un Sindaco esso viene sostituito dal primo dei non eletti.

PROBIVIRI

Art. 38

Il Collegio dei Probiviri è composta da tre membri che vengono eletti a maggioranza semplice nel corso dell'Assemblea Generale Ordinaria unitamente al C.D. ed al Collegio dei revisori dei Conti. Possono prendere parte alle riunioni del C.D. senza diritto a voto.

Ad essi competono le funzioni proprie di una magistratura interna che giudica su tutte le questioni di indole morale e disciplinare che vengono loro sottoposte dal C.D.

Fermo restando il contenuto dell'art. 16, il Collegio dei probiviri potrà applicare le seguenti sanzioni disciplinare: ammonizioni e/o sospensioni per i casi di indisciplina e la radiazione nel caso di particolare indegnità del Socio.

Le sanzioni disciplinari saranno comunicate all'interessato con lettera raccomandata A.R. e copia della lettera sarà affissa in Sede per quindici giorni.

Il più anziano in età assume la Presidenza del Collegio.

In caso di dimissioni di un Proboviro, esso viene sostituito dal primo dei non eletti.

ATTIVITA' SPORTIVA

Art. 39

Il C.D. , sentito il parere del Direttore Sportivo, decide il calendario delle manifestazioni sportive cui i Soci potranno partecipare.

Art. 40

I Soci devono partecipare alle regate esclusivamente per conto della Associazione "Società Canottieri Ravenna 1873" salvo deroga concessa preventivamente dal C.D.. In caso di mancanza, gli inadempienti incorreranno in misure disciplinari che saranno comunicate anche alla Federazione Italiana Canottaggio.

Art. 41

I premi vinti dai soci resteranno di proprietà dell'Associazione, ad essi rimane quanto previsto dai singoli bandi di Gara.

Art. 42

La divisa sociale è a due colori: bianco e azzurro.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 43

L'Associazione non potrà sciogliersi che per decisione di una Assemblea Generale Straordinaria riservata a tutti i soci maggiorenni.

Il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della L. 23/12/96 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

La deliberazione di scioglimento e di devoluzione del patrimonio residuo dovrà essere adottata con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Art. 44

Deliberando lo scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri d'accordo con il Comitato Olimpico Nazionale e la Federazione Italiana Canottaggio.

Art. 45

Per quanto non espressamente indicato nello Statuto, si fa riferimento al Codice Civile e alle norme vigenti in materia di associazionismo.

Statuto approvato il 02 Febbraio 2008